Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 marzo 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Molise

Regione Emilia-Romagna

Regione Liguria

Regione Basilicata

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1034**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

islamistica.

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

islamistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1035**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 105 e 106, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 105. — Per quanto attiene alla laurea di scienze agrarie la durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) biochimica agraria;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4,5) chimica;
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;

8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica.

Accertamento della conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, russa, spagnola e tedesca, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI

Indirizzo di « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);
21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);
— coltivazioni erbacee speciali (in sostituzione di « coltivazioni erbacee ») (*);
22) fisiologia delle piante coltivate;
22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);
23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;
25) orticoltura (semestrale) (*);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « tecnico-economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
24) economia del mercato dei prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

(*) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalle singole facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in trentuno il numero complessivo delle annualità.

Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
22) foraggicoltura (semestrale);
22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
23,5) nutrizione e alimentazione animale;
— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);
24,5) zootecnica speciale I;
25,5) zootecnica speciale II.

ORIENTAMENTI

Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

LAUREA

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni.

Tutti gli insegnamenti impartiti dalla facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni di campagna.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è però complessivo.

Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale relativa alla tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 106. — Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie:

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agromicoltura
Algologia

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti unici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Colfivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale

Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia e etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora mellifera e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Princìpi di economia agraria
Princìpi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura

Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcoliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti effluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazioni forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari:

Area n. 1 - AGRONOMIA

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2 - BOTANICA

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologia chimico-agraria
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali, forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiale e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMICO-ESTIMATIVA

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale

Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Princìpi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - Entomologia agraria

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifera e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Princìpi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 - Fisica

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - Idraulica agraria

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - Industrie agrarie

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere

Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcoliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 - LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti

Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 - PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosione e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 - PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica

Ogni insegnamento a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO-LEGGE 24 marzo 1984, n. **37.**

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio in parola e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle stesse contabilità speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per lo espletamento dei relativi servizi.

3. Con decreti del Ministro del tesoro sono disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente comma 1 e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

4. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dallo articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate ed integrate dal successivo articolo 3 del presente decreto, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto.

2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

3. Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole « per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle parole « per un importo superiore al 4 per cento dell'ammontare » e le parole « che costituisce il limite del 6 per cento » sono sostituite dalle altre « che costituisce il limite del 4 per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del 4 per cento, le aziende di credito sono tenute a calcolare sulle disponibilità eccedenti un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 26

TABELLA *A*

Province
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti
Consorzi di comuni e di province
Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici
Enti parchi nazionali
Cassa integrativa personale telefonico statale
Consorzio del porto di Bari
Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
Gestione governativa ferrovia Padana
Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara
Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.)
Istituto nazionale per il commercio estero
Croce rossa italiana
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Istituti autonomi case popolari - I.A.C.P.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP)
Istituto centrale di statistica (ISTAT)
Istituto superiore di sanità

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA *B*

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano
Aziende municipalizzate di trasporto
I.N.P.S.
E.N.P.A.S.
I.N.A.I.L.
Istituto postelegrafonici
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato
Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.)
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio per il settore telefonico
Istituto nazionale di fisica nucleare
Consiglio nazionale delle ricerche
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (E.N.E.A.)
Cassa conguaglio zucchero
Ente nazionale risi
Cassa per il Mezzogiorno
Cassa per il credito alle imprese artigiane
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane
S.A.C.E. - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
Mediocredito centrale
Accademia nazionale dei Lincei
Aereo club d'Italia
Centro sperimentale di cinematografia
Club alpino italiano
Registro aeronautico italiano
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali
Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano »
Ente autonomo « La Biennale di Venezia »
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate
Ente nazionale corse al trotto
Ente nazionale italiano turismo
Ente nazionale sementi elette
Ente nazionale per la cellulosa e la carta
Ente nazionale per il cavallo italiano
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci »
Ente teatrale italiano
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino
Istituto nazionale del dramma antico - INDA
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)
Istituto nazionale della nutrizione
Istituto nazionale economia agraria
Istituto nazionale di geofisica
Istituto nazionale di ottica
Jockey club d'Italia
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli
Fondo bombole di metano - Roma
SVIMEZ
Società degli Steeple-chases d'Italia
Ente autonomo Esposizione quadriennale d'arte di Roma
Lega navale italiana
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA)
Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA)
Enti regionali di sviluppo agricolo
Istituti zooprofilattici sperimentali
Istituti sperimentali agrari
Stazioni sperimentali per l'industria
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Enti provinciali per il turismo
Automobile club d'Italia e delegazioni provinciali
Consorzio canale Milano - Cremona - Po
Ente acquedotti siciliani
Ente autonomo acquedotto pugliese
Ente autonomo del Flumendosa
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni
Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia
Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
Istituto di biologia della selvaggina
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma
Istituto « Giannina Gaslini » - Genova
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona
Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Ospedale Maggiore - Milano
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.)
Centro europeo dell'educazione (CEDE)
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
Ente zona industriale di Trieste
Istituto agronomico per l'Oltremare
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda
Istituto per gli studi di politica internazionale
Commissariato anticoccidico di Catania
Istituto nazionale per le conserve alimentari
Istituto nazionale di alta matematica
Ente siciliano di elettricità
Consorzio dell'Adda
Consorzio del Ticino
Consorzio dell'Oglio
Consorzio idrovia Padova-Venezia
Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi » - Trieste
Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile
Accademie ed istituti nazionali di cultura
Istituto italiano per il medio e l'estremo Oriente
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto italo-africano
Istituto per l'Oriente
Istituto centrale del restauro
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)
Federazioni sportive nazionali

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1984.

Deroghe al divieto di assunzioni di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute dal Ministero della difesa, con le quali sono state rappresentate la necessità e

l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali delle Forze armate;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nell'amministrazione predetta al fine di consentire alla medesima di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a procedere:

1) al reclutamento di cinquemila carabinieri effettivi;

2) al richiamo in servizio temporaneo di ottantasette cappellani militari del complemento e della riserva.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 179

(1643)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 gennaio 1984.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1983 che ha provveduto ad accertare gli elementi che determinano la perequazione delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° ottobre 1983;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, la perequazione derivante dal decreto anzidetto si applica anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dallo adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione di cui al predetto decreto ministeriale 12 settembre 1983, il cui valore capitale è stato valutato in circa 2,3 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, tenuto conto che permane la situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,18 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,18 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1984

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1644)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 febbraio 1984, n. **38.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una porzione di fabbricato sito in Bologna, via Paradiso n. 15, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 25379, foglio 86, mappale 150 sub 1, valore attribuito L. 20.500.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, disposta dalla sig.ra Belvederi Laura con atto 12 gennaio 1981, n. 22430/10360 di repertorio, a rogito dott. Vittorio Reggiani, notaio in Bologna, registrato a Bologna il 31 gennaio 1981 al n. 2328.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 80

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **39.**

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 39. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di lire 150.000.000, un immobile sito in Novara, rotonda Massimo d'Azeglio n. 11, costituito da un appartamento al primo piano di mq 148 ed ampio terrazzo, iscritto nel catasto terreni del comune di Novara al foglio 167, part. 179, e regolarmente dichiarato presso il nuovo catasto edilizio urbano di Novara su presentazione rilasciata in data 16 gennaio 1979, n. 414/79, valutato da perizia estimativa di parte L. 160.000.000, come da atto di compravendita 29 gennaio 1981, n. 48459/2756 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Mittino, notaio in Novara, registrato a Novara in data 13 febbraio 1981 al n. 1188.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 81

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1984, inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 22 marzo 1984, n. 30 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 23 marzo 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del *30 giugno 1984.*

[2] 2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

Art. 2.

[1] 1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il *30 giugno 1984,* ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

[2] 2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al *30 giugno 1984.*

Art. 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al *30 aprile 1984.*

Art. 4.

[1] 1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, *rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984.*

[2] 1-bis. *La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conse-*

guenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

[3] 2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

[4] 2-bis. *Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.*

[5] 2-ter. *La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purché gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.*

[6] 2-quater. *Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.*

Art. 5.

[1] 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire *5.284 miliardi*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

[2] 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1616)

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 19 marzo 1984:

Merone Rita, notaio residente nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Bologna a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Luca Guido, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione.

Capuano Alfredo, notaio residente nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia con l'anzidetta condizione.

Foli Margherita, notaio residente nel comune di Savona è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

De Bernardi Alberto, notaio residente nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione.

Scarpini Giulio Cesare, notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Mambelli Luigi, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Ventura Mario, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Salomone Samuele Andrea, notaio residente nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Magnani Angelo, notaio residente nel comune di Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Santa Maria della Versa, distretto notarile di Pavia, con l'anzidetta condizione.

Sabatini Stefano, notaio residente nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione.

Cordasco Pasquale, notaio residente nel comune di Pordenone è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Coppola Mauro, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Occhiobello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Parisi Giacomo, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Ceva, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Milone Tommaso, riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Micheli Marco, notaio residente nel comune di Traversetolo, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione.

Marchionni Enrico, notaio residente nel comune di Sant'Agata Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Gabicce Mare, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Richiardi Fiorenzo, notaio residente nel comune di Barbania, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Ciriè, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Poggia Valeria, notaio residente nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Domodossola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(1555)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 19 marzo 1984 è stato revocato il decreto ministeriale 14 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1984, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Cutaia Fabio Massimo alla sede di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento.

(1556)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale dell'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

ALLEGATO *B5*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Contrasmina - Farmochimica	—	—
50 cpr 20 mcg	25140	4.685
30 cpr 20 mcg	25140	3.940
scir 100 ml	25140/A	4.095
Dolisal - Guidotti		
30 cpr 250 mg	24696	7.795
30 cpr 375 mg	24696/1	10.630
Enterosil - Vis		
25 cpr 10 mg	24661	1.820
iniett 5 f 2 ml 10 ml	24661/A	2.325
Gentalyn Oftalmico - Essex		
coll 5 ml	25146	2.210
Nalgisa - Made		
20 cpr 250 mg	24581	4.990
30 cpr 250 mg	24581	6.810
20 cpr 375 mg	24581/1	6.655
30 cpr 375 mg	24581/1	9.350

ALLEGATO *B5*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Amox - S.A.R.M.	—	—
12 cpr 1 g	23909/B	7.445
Longatren - Bayer		
grat 1 bust + fl solv	24415/B	5.655
Midicacin - Midy		
bb scir 60 ml	24290/C	5.475
Reumoid - Sigma-Tau		
30 cps 400 mg	24225/B	15.475

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Reumoid - Sigma-Tau		
10 supp 400 mg	24225/A1	6.515

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Antilinfatico e Isnardi - Isnardi		
6 f 2 ml	3040	2.220
6 f 1 ml	3040/A	2.050
For Liver - Tosi		
im 5 f liof + 5 f	20808	4.615
os 8 fl liof + 8 fl	20808/A	7.090
Hibersulfan - Ecobi		
10 supp	18908/A	1.940
Lasafort - Lifepharma		
20 cpr	12102	1.210
Lisi Vigor - Ripari-Gero		
os 10 fl 10 ml	12736/A	3.225
Neo Cortofen - Ripari-Gero		
loz 30 ml	19619/A1	3.220
antrax pom 30 g	19619/B1	3.480
pom 30 g	19619/1	3.460
Neuropatina - Polifarma		
"1000" 5 f + 5 f	16551/1	4.465
Rectocoricidin - Essex		
ad 6 supp	21648	1.740
bb 6 supp	21648/1	1.590

MODIFICHE DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Sigmafon - Lafare		
50 cpr	20170	3.855

NUOVE CONFFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Idrocortigamma - IPB-Pavia		
pom derm 1% 20 g	11182/1	1.920
Lenactin - Lepetit		
scir 200 ml	21781	2.970
Urbason Solub - Hoechst Sud		
fte 1 f 250 mg + 1 f	18259/3	8.430

(1564)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale

è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto ed allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e in particolare l'art. 25, punto 4), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale sono state prorogate le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1984, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nella seconda fase del periodo di proroga del citato decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 20 marzo 1984;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e successive modificazioni, e nel decreto ministeriale 13 gennaio 1984, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella seconda fase del periodo di proroga di tali disposizioni, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ceduti da cooperative e loro unioni, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nell'ambito degli interventi previsti dai regolamenti (CEE) n. 2540/83 e n. 2541/83 del 9 settembre 1983, relativi alla distillazione di «buon fine» e dal regolamento (CEE) n. 2373/83 del 22 agosto 1983, relativo alla distillazione «preventiva»:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°, nel limite massimo del 40% di ciascuna partita di prodotti ceduti all'A.I.M.A.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di quantità di vino da tavola non superiori a quelle indicate nel secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto indicato al punto *b*) i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano pari almeno al 2% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione della distillazione comunitaria dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) denuncia di produzione relativa alla compagna 1982-83 (per la distillazione «buon fine») e dichiarazione del produttore attestante sotto la propria responsabilità la quantità complessiva di vino da tavola distillata a titolo delle distillazioni preventiva (regolamento CEE n. 2499/82) e di sostegno (regolamento CEE n. 546/83) per la campagna 1982-83;

b) denuncia di produzione relativa alla campagna 1983-84 (per la distillazione preventiva);

c) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

d) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di ciascuno ceduta;

la distillazione comunitaria e il periodo in cui è stato ottenuto il prodotto;

e) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.320 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;
L. 1.300 per il prodotto di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;
L. 1.160 per il prodotto di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1984, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto indicato al punto *b*) dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(1649)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 7 marzo 1984, n. **199-F.**

Norme di attuazione relative alle scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi finiti importati.

A tutti gli importatori di prodotti petroliferi finiti

Alle aziende titolari di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette

Ai signori prefetti della Repubblica

Agli uffici provinciali industria, commercio e artigianato

Alla regione Sicilia - Assessorato industria e commercio

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

All'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.

All'Unione petrolifera

All'Associazione nazionale industria chimica

All'Assopetroli - Federazione nazionale commercio petroli

Alla Federpetroli - Federazione nazionale commercio petroli

All'Asso GPL - Associazione aziende gas liquefatti

All'Assocostieri

All'Associazione italiana commercio chimici

All'Istituto nazionale commercio estero

Con la legge 23 dicembre 1983, n. 731, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1983, sono state emanate norme, tra l'altro, attinenti all'obbligo della tenuta delle scorte a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti.

Come è noto, con decreto ministeriale 1° ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 dell'11 ottobre 1983, sono state dettate le norme di attuazione della legge 27 novembre 1982, n. 873 e con seguente circolare n. 195/F in data 13 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 19 ottobre 1983, sono state impartite istruzioni per quanto riguarda le denunce per i quantitativi di prodotti petroliferi finiti importati.

Tenuto conto delle innovazioni apportate dalla legge n. 731/1983 e delle esigenze operative manifestatesi nel primo periodo di applicazione della normativa, si rende opportuno aggiornare la precedente circolare n. 195/F/1983, che si deve intendere annullata e sostituita dalla presente.

A tal fine si fissano le seguenti istruzioni:

1. — I prodotti petroliferi finiti rientranti nella disciplina in argomento sono:

i prodotti importati classificati petroliferi secondo la tariffa doganale d'uso, non destinati a subire un trattamento industriale;

i prodotti importati semifiniti che necessitano di operazioni di additivazione, etilazione, colorazione o miscelazione per la loro immissione in consumo, anche se essi possano non essere doganalmente riconosciuti come prodotti finiti.

2. — Non ricadono nella presente disciplina i seguenti prodotti:

i gas di petrolio liquefatti (GPL);

i bitumi;

le basi per oli lubrificanti;

i prodotti petroliferi destinati ad essere sottoposti a lavorazione;

i prodotti nazionalizzati ottenuti da petrolio greggio lavorato presso le raffinerie italiane per conto di committenti esteri.

3. — I soggetti tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte per i prodotti importati sono i proprietari della merce sdoganata, quali risultano dalla dichiarazione doganale di importazione.

L'obbligo di scorta, nella misura pari al 5 per cento della quantità accertata dall'ufficio finanziario interessato, decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale di importazione definitiva.

4. — Gli importatori di prodotti petroliferi finiti, soggetti a scorte, devono trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base - Divisione I, almeno un mese prima del periodo considerato, il programma annuale (con scadenza al 31 dicembre) e quello trimestrale di previsione di importazione, secondo i modelli (*A* e *B*) fac-simile allegati alla presente circolare.

Gli stessi importatori sono tenuti a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla soprarichiamata Direzione generale delle fonti di ener-

gia e delle industrie di base, entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese, una denuncia mensile dei dati consuntivi relativi ai prodotti importati nel mese precedente e delle relative scorte d'obbligo, secondo gli allegati modelli (*A* e *B*).

I titolari degli impianti di lavorazione o di deposito, presso i quali è stato sdoganato il prodotto importato, devono trasmettere a mezzo telex, entro 48 ore dalla data di importazione, i dati richiesti nell'allegato modello *C*.

5. — La scorta d'obbligo, pari al 5 % del quantitativo importato, deve essere costituita all'atto dell'importazione e dislocata presso lo stesso impianto dove è avvenuto lo sdoganamento del prodotto.

L'anzidetta scorta, relativa all'intera singola partita di prodotti importati, può essere dislocata presso altro impianto di deposito purché questo sia coperto da concessione ministeriale o regionale di cui al terzo comma del precedente punto 4.

Trasferimenti dei quantitativi di scorte, riferiti sempre alle intere singole partite importate, dovranno essere preventivamente autorizzati da questa amministrazione.

6. — I produttori di elettricità importatori di prodotti petroliferi finiti, di cui al sesto comma dell'articolo unico della legge n. 731/83, le cui scorte vengono costituite in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, e delle relative direttive di applicazione emanate in data 22 febbraio 1983, prot. 690636, sono comunque tenuti alla compilazione ed alla trasmissione dei dati di cui ai modelli *A* e *B* allegati.

Tutti gli altri produttori di elettricità importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni impartite con la presente circolare.

7. — La scorta d'obbligo del 5 per cento deve essere costituita in modo che sia assicurato il suo mantenimento per un anno e sia disponibile, di sicuro e pronto impiego, nell'interesse del Paese.

8. — Restano esclusi dalla presente normativa i prodotti classificati nelle voci doganali 27.07, 27.10.C-III, 27.12, 27.13 e 27.14 purché non destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili.

Copia delle denunce di cui agli allegati *A* dovrà essere inviata anche al Comitato interministeriale prezzi.

Si fa presente che all'inosservanza dell'obbligo della tenuta della scorta di riserva si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE ESPLICATIVE

1. *Importazioni di prodotti e semilavorati*

a) *Merce soggetta alla rilevazione.*

Sono oggetto della dichiarazione tutti i semilavorati e prodotti finiti provenienti direttamente dall'estero e da lavorazioni in Italia di greggio e/o semilavorati in temporanea importazione c/committenti esteri. (Per la codificazione v. tabella 1).

b) *Indicazioni della provenienza.*

Le importazioni di merce provenienti direttamente dall'estero dovranno essere contraddistinte dalla lettera « I »; quelle provenienti da nazionalizzazioni, da lavorazioni in Italia di greggi e/o semilavorati in temporanea importazione c/committenti esteri, con la lettera « N ». (Per la codificazione dei vari Paesi di provenienza v. tabella 2).

c) *Tipo di transazioni.*

Per tipo di transazione deve essere inteso:	Codice
transazione tra società affiliate fornitura continua	1
transazione tra società affiliate fornitura non continua	2
transazione tra società non affiliate fornitura continua	3
transazione tra società non affiliate fornitura non continua	4

d) *Qualità prodotti/semilavorati.*

Limitatamente agli oli combustibili e ai residui dovrà essere indicata, oltre alla classificazione in ATZ e BTZ, la viscosità espressa in °E a 50°C.

e) *Tipo di trasporto.*

Indicare il mezzo di trasporto come di seguito specificato:

	Codice
a mezzo nave	M
a mezzo autobotte	S
a mezzo ferrocisterna	F

Per le nazionalizzazioni a mezzo transfer stocks non andrà indicato ovviamente né il mezzo di trasporto né il costo relativo.

f) *Opificio di ricevimento o nazionalizzazione.*

Dovranno essere indicato la ragione sociale e la località della raffineria. (Per la codificazione v. tabella 3).

Per quanto riguarda i depositi dovrà essere indicato il codice ministeriale già assegnato ad ogni opificio.

g) *Porto di discarica.*

Per merce ricevuta via mare dovrà essere indicato il porto di discarica. (Per la codificazione v. tabella 4).

h) *Dogana.*

Indicare la località della dogana di sdoganamento. (Per la codificazione v. tabella 5).

i) *Impianto presso il quale viene costituita la scorta.*

Per detti impianti dovrà essere fatto riferimento a quanto indicato al punto f).

l) *Costi FOB - Trasporto - Assicurazione - CIF.*

Gli importi dovranno essere espressi in $ secondo il cambio UIC del giorno della importazione.

MODELLO ALLEGATO *A* - 2/3

IMPORTAZIONI E NAZIONALIZZAZIONI DI SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

SOCIETÀ . . . . CODICE SOCIETÀ . . . . .

SEDE LEGALE . . . . . CITTÀ . . . . TEL. . . . .

Mese . . . . . *Anno* . . .

Numero progressivo carico	Tipo di trasporto	Opificio di ricevimento o nazionalizzazioni				Data di discarica (gg.mm.aa.)	Porto di discarica		Data di sdoganamento (gg.mm.aa.)	Dogana di importazione	
		Raffineria		Deposito							
		Nome raffineria	**Codice**	Nome deposito	**Codice**		**Porto**	**Codice**		**Dogana**	**Codice**

MODELLO ALLEGATO *C*

TELEX

Codice deposito:

Codice prodotto:

Quantità importata:

Quantità tenuta a scorta:

Data importazione del prodotto:

Società importatrice (per la quale si tengono le scorte):

Codice Paese di provenienza:

Prezzo FOB in $ (1):

Codice deposito — se diverso — presso il quale viene costituito e dislocato l'obbligo di scorta:

N.B. — Le quantità devono essere espresse in tonnellate ed eventuali decimali devono essere separati solamente con il segno della virgola (,).

---

(1) Acquisti in valuta saranno espressi in dollari secondo il cambio UIC del giorno della importazione.

TABELLA 1

SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI SOGGETTI ALLA RILEVAZIONE E RELATIVI CODICI

	Codice
Metano	00
Propano	08
Butano	09
GPL Mix	10
Virgin naphta	20
Benzina	30
Ragia	33
Benzina solvente	34
Benzina avio	35
Componente leggero	38
Carboturbo benzina (JP 4)	39
Petrolio	40
Carboturbo petrolio (JP 1)	41
Gasolio	50
Gasolio semilavorato semifinito	54
Residuo atmosferico ATZ	05
Residuo atmosferico BTZ	06
Olio combustibile ATZ sup. 7 E	61
Olio combustibile BTZ sup. 7 E	62
Lubrificanti finiti	70
Basi lubrificanti	75
Bitumi	79
Altri prodotti petroliferi	80
Paraffina	84
Vasellina	85
Estratti aromatici	86
Coke di petrolio	89
BTX aromatici	91

N.B. — Per i prodotti non soggetti a scorta del 5% i moduli andranno comunque compilati ai fini del controllo del bilancio prodotti.

TABELLA 2

Cod.	Paese di origine	Cod.	Paese di origine
101	Albania	260	Venezuela
102	Austria	270	U.S.A.
107	Belgio	280	Altri America
112	Cipro	310	Cina
115	Danimarca	320	Giappone
117	Finlandia	330	Indonesia
118	Francia	380	Altri Asia
120	Germania	410	Algeria
121	Grecia	420	Congo
125	Irlanda	430	Egitto
126	Islanda	440	Gabon
127	Jugoslavia	450	Libia
130	Lussemburgo	460	Nigeria
133	Malta	470	Tunisia
135	Norvegia	480	Altri Africa
140	Olanda	510	Australia
145	Portogallo	520	Nuova Zelanda
150	Regno Unito	580	Altri Oceania
151	Romania	605	AbuDhabi
160	Spagna	610	Arabia Saudita
161	Svezia	615	Bahrein
162	Svizzera	620	Dubay
165	Turchia	625	Kuwait
170	U.R.S.S.	630	Iran
180	Altri Europa Est	635	Iraq
190	Altri Europa Ovest	640	Qatar
210	Canada	645	Siria
220	Caraibi	680	Altri Medio Oriente
230	Equador	780	Diversi
240	Messico	999	Italia
250	Trinidad		

TABELLA 3

ELENCO RAFFINERIE

Codice	Raffinerie	Codice	Raffinerie
01	Chimica Augusta	25	I.C.I.P.
02	Amoco	26	Montedison - Priolo
03	Api	27	Montedipe Mantova
04	Sobea	28	Delle Piane
05	Siro	29	Maura
06	Bensol	30	Mediterranea
07	Faime	31	Omar
08	Clipper-Oil	32	Montedipe P. Marghera
09	Icep	33	Anic - Gela
10	Anic Ravenna	34	Anic Porto Torres
11	Saras Chimica	35	O.M.A.
12	I.I.P.-Rho	36	Phillips Carbon Black
13	Ilsea	37	Ramfl
14	Iplom	38	Ramoil
15	Lombarda	39	Rivol
16	Mach	40	Rol
17	Mobil	41	Isab
18	Sanquirico	42	Roma
19	Saras	43	Rondine
20	Sarom	44	Sipsa
21	S.P.I. Arcola	45	Viscolub
22	S.P.I. Fornovo Taro	46	Columbian Cont. Eur.
23	Mobil Chimica	47	Cabot
24	Montedipe Brindisi	48	Alma

Codice	Raffinerie
73	Aquila
74	Erg
75	**Gaeta**
76	Irom
77	Raff. del Po
78	Stanic-Livorno
80	Sarpom
81	Raff. di Augusta
82	Raff. di Roma
83	Sardoil
84	Sarni
91	I.I.P. - La Spezia
92	I.I.P. - Taranto
93	Montedison - Brindisi
94	Anic - Ragusa

TABELLA 4

ELENCO PORTI DI SCARICO

Codice	Porto di scarico
AN	Ancona
AU	Augusta
BA	Bari
BR	Brindisi
CA	Cagliari
FL	Falconara
FM	Fiumicino
GE	Genova
GL	Gela
GT	Gaeta
LI	Livorno
ML	Melilli
MZ	Milazzo
NA	Napoli
PL	Priolo
PO	Porto Torres
RA	Ravenna
RG	Ragusa
SP	La Spezia
SR	Siracusa
SV	Savona
TA	Taranto
TS	Trieste
VE	Venezia
ZZ	Altri

TABELLA 5

ELENCO DOGANE

Codice	Dogane
001	Ancona
002	Aosta
003	Bari
004	Bologna
005	Bolzano
007	Brindisi
008	Cagliari
009	Catania
010	Catanzaro Lido
011	Chiasso
012	Civitavecchia
013	Como
014	Domodossola
015	Firenze
016	Padova
017	Formia
018	Fortezza
019	Gallipoli
020	Gela
021	Genova
022	Giulianova
023	Gorizia
024	Imperia
025	La Spezia
026	Livorno
027	Luino
028	Manfredonia
030	Marina di Carrara
031	Messina
032	Milano
033	Modane
034	Napoli
035	Novara
036	Ortona a Mare
037	Palermo
038	Paola
039	Pesaro
040	Pescara
041	Brescia
042	Pontebba
043	Ponte Chiasso
044	Ponte Fornaci
045	Civitanova Marche
046	Porto Empedocle
047	Portoferraio
048	Porto Garibaldi
049	Porto S. Stefano
050	Porto Torres
051	Prato
052	Pozzallo
053	Ravenna
054	Reggio Calabria
055	Rimini
056	Roma I
057	Salerno
058	S. Benedetto del Tronto
059	Cuneo
060	Savona
061	Siracusa
062	Taranto
063	Tarvisio
064	Termoli
065	Tirano
066	Torino
067	Trapani
068	Trento
069	Trieste
070	Udine
071	Venezia
072	Ventimiglia
073	Verona
074	Viareggio
075	Villa di Chiavenna
076	Torviscosa
078	Barletta
079	Bisceglie
080	Molfetta
081	Monopoli
082	Trani
083	Brennero
084	Merano
085	Resia
086	S. Candido
087	Tubre
088	Arbatax
093	S. Antioco Ponte
094	Riposto
095	Crotone
096	Vibo Valentia Marina
099	Biella
100	Oria-Valsolda
107	Gaeta
110	Otranto
115	S. Margherita Ligure
116	Sestri Levante
122	San Remo
126	Le Grazie di Portovenere
127	Piombino
134	Gaggiolo
136	Ponte Tresa
137	Porto Ceresio
145	Lipari
146	Milazzo
148	Capri
179	Castellammare di Stabia
151	Portici
152	Porto d'Ischia
153	Pozzuoli
154	Procida
155	Torre Annunziata
156	Torre del Greco
157	Arona
158	Piaggio di Valmara
159	Termini Imerese
163	Porto Vesme
164	Torre Grande
165	Goro
173	Claviere
175	Lampedusa
176	Licata
177	Sciacca
184	Follonica
186	Alghero
187	Golfo Aranci
189	La Maddalena
190	S. Teresa di Gallura
191	Olbia
195	Cattolica
196	Cesenatico
197	Anzio
198	Amalfi
200	Augusta
209	Marsala
210	Mazara del Vallo
211	Genova II - Aeroporto
212	Grado
213	Monfalcone
214	Muggia
215	Pantelleria
217	Porto Nogaro
218	Chioggia
224	Albenga
225	Alessandria
226	Aprilia
227	Arezzo
228	Baia
229	Bar Cenisio
230	Bergamo
231	Busto Arsizio
232	Carpi
234	Cremona
235	Fernetti
236	Ferrandina
237	Ferrara
238	Foggia
239	Forlì
241	Lecce
242	Mantova
243	Modena
244	Montale
246	Parma
247	Pavia
248	Perugia
249	Piacenza
250	Pisa
251	Pordenone
252	Reggio Emilia
253	Rovigo
256	Sorrento
257	Terni
258	Treviso
259	Varese
261	Vicenza
262	Villa Opicina
321	Segrate - Aeroporto
322	Somma Lombarda
341	Napoli II - Aeroporto
561	Roma II - Aeroporti
661	Caselle Torinese - Aerop.
711	Venezia II - Aeroporto

ELENCO SOCIETA'

Codice	Società
01	Agip Petroli
02	Tamoil
03	Api
04	Chevron
05	Conoco
06	Elf
07	Esso
08	Fina
09	Fox Petroli
10	Garrone S.p.a.
11	Gulf
12	I.I.P.
13	Ilsea
14	Iplom
15	Lombarda
16	Mach
17	Mobil
18	Sanquirico
19	Saras
20	Sarom
21	S.P.I.
22	Texaco
23	Total
24	T.W.F.
25	T.C.I.P.
26	Montedison
27	S.I.R.
28	Delle Piane
29	Maura
30	Mediterranea
31	Omar
32	San Marco
33	Anic
34	Liquichimica
35	C.A.P.
36	Cameli
37	Total Gas
38	Borra
39	Agip S.p.a.
40	Best Oil
41	Isab
42	Saras Chimica
43	Enel
44	Docks Petroli
45	Pontoil
46	Rumianca sud
47	Nelsa
48	Alma
49	Coe e Clerici
50	Viscolube
51	Bitumoil
52	Sparvol
53	Sipca
54	Lomca
55	BP
56	Aciom
57	Bitolea
58	Clasa
59	Fiat
60	Icep
61	Icroma
62	Matter
63	Moncisa
64	Oilbit
65	Padana Idrocar
66	Rol
67	Rondine
68	Sacom
69	Shell Italiana
70	Sobea
71	Valvoline
72	Vincor
73	Aquila
74	Erg
75	Gaeta I.P. S.p.a.
76	Irom
77	Raff. del Po
78	Stanic
79	Macet
80	Sarpom
81	Raff. Augusta
82	Raff. di Roma
83	Sardoil
84	Sarni
85	Jacorossi
86	Imp.ri GPL
87	Mobil Ch.
88	Solvay
89	Sipsa S.p.a.
90	Faime
91	Enoxy Chimica
92	Agip Gest. S.S.
93	Sil soc. idr.la
94	Bulk Oil
95	Covengas
96	Liquigas
97	Pibigas
98	Panta comm. SP
99	Tampimex

(1513)

CONCORSI ED ESAMI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Annullamento del pubblico concorso a sedici posti di operaio qualificato, per le esigenze della tipolitografia del servizio approvvigionamenti con sede in Roma e del laboratorio grafico del servizio materiale e trazione di Firenze.

Con il decreto ministeriale 20 febbraio 1984, n. 428, è stato annullato il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2496, di indizione del pubblico concorso a sedici posti di operaio qualificato, 3ª categoria del personale ferroviario, per le esigenze della tipolitografia del servizio approvvigionamenti, con sede in Roma e del laboratorio grafico del servizio materiale e trazione, con sede in Firenze.

(1546)

Concorsi pubblici, per soli esami, nel profilo professionale di operaio qualificato, ramo grafico, terza categoria del personale, per le esigenze dei compartimenti di Firenze e Roma.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, che ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario, di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 83 in data 14 febbraio 1984;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta dei concorsi;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/94210 del 27 dicembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 6 del 14 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti due pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di operaio qualificato, ramo grafico (3ª categoria - operatore specializzato) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

Compartimento di Firenze - per le esigenze del laboratorio grafico presso il servizio materiale e trazione - n. 10 posti così ripartiti per i seguenti programmi ad indirizzo:

litoimpressore . . .	posti n. 3
legatore .	» 3
tipoimpressore	» 2
fotolitografo	» 2

Compartimento di Roma - per le esigenze della tipolitografia presso il servizio approvvigionamenti - n. 6 posti così ripartiti per i seguenti programmi ad indirizzo:

tipocompositore .	posti n. 1
tipoimpressore	» 1
fotolitografo	» 1
litoimpressore .	» 1
legatore	» 1
fotocompositore	» 1

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo indirizzo nell'ambito di ciascuno dei compartimenti sopra indicati.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media, o di altro titolo equipollente, rilasciata da scuola italiana statale o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale F.S., ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) il programma d'esame sul quale intendono sostenere le prove d'esame, le cui materie sono riportate al successivo art. 7;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì indicare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni compreso quello presso le F.S. e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportato nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del programma prescelto;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che incorrano in dette irregolarità.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale ovvero a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle Ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a, b, c, e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di operaio qualificato.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui al comma primo e secondo del precedente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale F.S., al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le due commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale e una prova pratica.

Prova scritta - comune a tutti i programmi.

Consiste in una relazione tecnica su un argomento di carattere professionale fra quelli previsti per la prova orale, con riferimento al programma prescelto dal candidato nella domanda di ammissione e in base al quale si effettuerà la prova pratica.

Prova orale - comune a tutti i programmi.

Nozioni sull'arte della stampa, con riferimenti a:

Esecuzione di composizioni tipografiche.

Casse caratteri, corpi, clichès, stereotipie.

Leghe: per caratteri di fonderia, di monotype.

Cenni su macchine: per composizione meccanica monotype, per stampa tipografica e litografia e per legatoria.

Inchiostri da stampa - mettifogli automatici - lubrificazione delle macchine - trasporti litografici per offset, lastre e prodotti.

Trattamento delle lastre durante la stampa e conservazione.

Riproduzione fotografica a tratto, retino - tipi di pellicole, prodotti chimici.

Cenni sulla fotocomposizione.

Carte e cartoncini da stampa: tipi, formati e grammature.

Materiale per legatoria: pelli, tele, carta a fantasia, spaghi, cordoncini, cartoni, ecc. - cenni sui tipi di cuciture in uso.

Prova pratica - sul programma ad indirizzo prescelto dal candidato nella domanda di ammissione, come di seguito specificato.

A) Programma ad indirizzo - Tipocompositore.

Esecuzione, da originale stampato, in lingua italiana, di una composizione tipografica di tabella con formule, completa di testata, finche con testo, numeri o fili punteggiati inseriti e relativa intestazione. I corpi dei caratteri e la giustezza tipografica dovranno essere conformi all'originale.

B) Programma ad indirizzo - Tipoimpressore.

Preparazione della macchina ed adattamento dell'inchiostro per la stampa in nero. Messa in macchina, marginatura, preparazione e stampa di una forma di otto pagine numerate.

Le composizioni comprendono: testo, clichès a tratto ed una stereotipia.

C) Programma ad indirizzo - Fotolitografo.

Montaggio su supporto trasparente di copie di originali a tratto e successiva preparazione, trasporto ed incisione della lastra metallica.

D) Programma ad indirizzo - Litoimpressore.

Preparazione della macchina e adattamento dell'inchiostro per la stampa in nero.

Messa in macchina della lastra, regolazione e stampa a perfetto registro.

E) Programma ad indirizzo - Legatore.

Legatura in «brochure» o legatura di un registro in carta bianca a taglio raso.

Messa a punto ed esecuzione di un lavoro di allestimento mediante l'uso di macchine.

F) Programma ad indirizzo - Fotocompositore.

Esecuzione di un fotocomposto da un originale stampato in lingua italiana, contenente un testo, tabelle, finche e fili interi e punteggiati, verticali ed orizzontali.

I corpi dei caratteri, le giustezze tipografiche dovranno essere conformi all'originale.

Valutazione prove.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova orale.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sei punti su dieci nella prova pratica.

Con la convocazione a sostenere la prova orale ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

Per ogni concorso la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole e distinte graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre alla Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessive e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole e distinte graduatorie compartimentali di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole e distinte graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, non è ammessa correzione;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;
statura minima: m 1,60.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li avranno trovati in possesso dei requisiti sopra indicati e avranno giudicato che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni, dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento F.S. per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S. il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di operaio qualificato, terza categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla decorrenza giuridica del provvedimento di nomina in prova.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto, è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulta la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzioni degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali, giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 12 marzo 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato (1)

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) .

Programma . . (indicare uno dei programmi prescritti all'art. 7 del bando).

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a tre posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1984, n. 620, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media conseguito nell'anno scolastico . . presso . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti F.S., l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
50123 - Firenze, piazza dell'Unità, 1;
00185 - Roma, via Marsala, 53.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1547)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'ammissione di allievi uditori al quinto corso di preparazione per il reclutamento di diciannove impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo degli architetti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980) il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato che due candidati idonei del concorso in oggetto possono essere ammessi alla frequenza del quinto corso di reclutamento in qualità di uditori.

Come da precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1981, presso tutte le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione è affissa la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato le prove di concorso per l'ammissione al suddetto corso di reclutamento.

Pertanto, coloro che in tale graduatoria risultano oltre i primi ventitre vincitori e sono interessati alla frequenza del corso stesso in qualità di uditori, possono inoltrare domanda entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Si rammenta che, per quanto previsto dallo stesso art. 9 sopracitato, gli allievi uditori:

a) saranno ammessi tenendo conto della posizione occupata nella suddetta graduatoria e fino alla copertura di tutti i posti disponibili;

b) potranno subentrare, sempre seguendo l'ordine di graduatoria, tra i vincitori borsisti, per vacanze che si creino durante il corso, fino alla concorrenza dei previsti ventitre posti e purché siano in possesso — a pena di decadenza — dei prescritti requisiti giuridici da documentare ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982).

(1658)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente del servizio di radiodiagnostica da adibire al settore della tomografia assiale computerizzata;

un posto di fisico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1549)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1984, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 16: « Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali. Integrazioni e modificazioni della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1974 n. 16, è sostituito dal seguente:

« I consiglieri, che entrano in carica in tempo successivo alla proclamazione degli eletti possono riscattare per i fini di pensione il periodo di legislatura antecedente la loro proclamazione versando le quote contributive relative al periodo stesso. In tali casi il contributo è commisurato alla misura dell'indennità in godimento all'atto della domanda ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, alla fine dell'art. 27, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è inserito il comma seguente:

« Una somma pari al premio previsto dalla lettera *a*) del comma precedente è altresì attribuita agli aventi causa del consigliere regionale deceduto nel corso della legislatura ».

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 il primo e secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:

« La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda prevista per la carica di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 31 gennaio 1984

D'UVA

(1147)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1984, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 5 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzato ai sensi dell'art. 22, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna » ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 1984, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1983, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto regionale

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 gennaio 1984

TURCI

(654)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1984, n. 2.

Trasferimento di beni regionali realizzati ai sensi delle leggi regionali 30 dicembre 1976, n. 57 e 28 agosto 1979, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *dell'*11 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine della più proficua utilizzazione delle opere e degli impianti realizzati o in corso di realizzazione ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1979, n. 27, 30 dicembre 1976, n. 57, e loro successive modifiche e integrazioni, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a porre in essere gli atti necessari a trasferire gratuitamente al patrimonio degli enti locali territoriali, titolari di

partecipazioni azionarie nelle società per azioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 51 e dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57, ovvero delle citate società, le opere e gli impianti sopra menzionati, nonché i rispettivi diritti di superficie, costituiti ai sensi delle leggi richiamate nel presente articolo.

Art. 2.

Il trasferimento dei beni di cui all'art. 1 direttamente alle società per azioni è finalizzato agli scopi di cui alle leggi richiamate nel precedente articolo.

Art. 3.

I provvedimenti di esecuzione di quanto disposto ai precedenti articoli sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 4.

Per le opere in corso di realizzazione all'entrata in vigore della presente legge si continuano ad applicare integralmente le disposizioni procedurali contenute nella legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, fino al loro trasferimento.

Art. 5.

Al punto *c*) dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 51, dopo la frase « per la concessione di contributi » è aggiunta la frase seguente: « in capitale fino alla misura del 100% della spesa conosciuta ammissibile o ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 gennaio 1984

TURCI

(655)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1984, n. **3.**

Modifica alla legge regionale 1° settembre 1981, n. 25, recante: « Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 13 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dall'art. 3, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma per farsi luogo allo svincolo, il reinvestimento dei capitali può essere altresì destinato alla realizzazione di presidî sanitari di un'unità sanitaria locale diversa da quella in cui è ubicato il bene soggetto a svincolo, d'intesa tra le unità sanitarie locali interessate, il comune intestatario del bene soggetto a svincolo e il comune destinatario del reinvestimento dei proventi dei beni svincolati, previa autorizzazione della giunta regionale, rilasciata su conforme parere della competente commissione consiliare ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Roma, addì 10 gennaio 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1984, n. **4.**

Aumento della dotazione organica del ruolo unico regionale in dipendenza dell'inquadramento del personale « ex lege » regionale 5 luglio 1982, n. 30. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 13 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero complessivo dei posti distribuiti sui livelli retributivo-funzionali del ruolo unico regionale è aumentato in dipendenza delle unità di personale inquadrato *ex lege* regionale 5 luglio 1982, n. 30, secondo l'articolazione per livelli e qualifiche indicati nell'allegato *A*.

La dotazione organica prevista dalla legge regionale n. 34 del 22 ottobre 1979, già modificata in aumento dalle leggi regionali: n. 13 del 2 aprile 1982, n. 18 del 4 maggio 1982, n. 39 del 27 agosto 1982 e n. 2 del 14 gennaio 1983, è ulteriormente aumentata secondo la determinazione numerica indicata nel totale dalla tabella *A* allegata.

Art. 2.

La decorrenza del provvedimento adottato con la presente legge data dal 1° gennaio 1981, per il numero dei posti attribuiti al personale di cui all'art. 5 della legge n. 441 dell'8 agosto 1980, per un totale di n. 95 posti articolati secondo i livelli e le qualifiche indicate più sotto:

3.1	Addetto qualificato	n. 1
4.1	Operatore amministrativo-contabile . . .	» 7
4.4	Dattilografo/stenografo	» 4
5.1	Collaboratore amministrativo	» 40
5.2	Collaboratore contabile	» 3
5.4	Collaboratore tecnico	» 1
5.8	Collaboratore sociale	» 1
5.9	Collaboratore per elaborazione dati . . .	» 4
6.1	Consigliere amministrativo	» 7
6.8	Consigliere (in materia di) gestione e programmazione di sistemi informativi	» 1
7.1	Istruttore giuridico-amministrativo . . .	» 9
7.3	Istruttore (in materia di) economia e contabilità	» 5
7.17	Istruttore (in materia di) analisi e programmazione avanzata di sistemi informatici . .	» 1
8.1	Esperto giuridico-amministrativo	» 8
8.3	Esperto di economia e finanza	» 2
8.18	Esperto di organizzazione e promozione . .	» 1

Il provvedimento di dotazione dei restanti posti distribuiti per livelli e qualifiche, individuati per differenza tra il numero dei posti citati nel presente articolo e quelli complessivamente indicati nell'allegato *A*, decorre dal 1° febbraio 1981, salvo che per il personale assegnato all'amministrazione regionale successivamente a tale data per il quale, la decorrenza dell'inquadramento sarà quella corrispondente alle rispettive date di assegnazione.

Art. 3.

Sono istituite le qualifiche funzionali elencate più sotto, il numero dei posti indicato a fianco di ciascuna qualifica è ricompreso nel totale complessivo riportato nell'allegato *A*:

4.8	Operatore di ristorazione	n. 404
5.15	Collaboratore di servizi delle opere universitarie	» 34

L'ambito professionale ed il campo di attività delle qualifiche funzionali istituite sono definiti nell'allegato *B*, i titoli culturali e professionali richiesti per l'accesso a ciascuna delle suddette qualifiche sono stabiliti nell'allegato *C*.

Alla qualifica 5.5 Perito agrario/forestale indicata nella tabella n. 2 dell'allegato *C* alla legge regionale n. 34/1979, è aggiunta la parola « zootecnico ».

Art. 4.

Sono approvati gli allegati *A*, *B*, *C* che per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge modificano l'allegato *C* alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 gennaio 1984

TURCI

ALLEGATO *A*

La tabella n. 3 dell'allegato *C* della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, è integrata con la dotazione, in aggiunta ai posti previsti, dei posti di seguito indicati con riferimento alle rispettive qualifiche:

2.1	Ausiliario	n. 15
3.1	Addetto qualificato .	» 107
3.2	Autista meccanico	» 2
4.1	Operatore amministrativo contabile .	» 30
4.2	Operatore tecnico	» 25
4.4	Dattilografo/stenodattilografo	» 8
4.5	Operatore di centro stampa .	» 5
4.7	Operatore specializzato .	» 58
4.8	Operatore di ristorazione	» 404
5.1	Collaboratore amministrativo	» 116
5.2	Collaboratore contabile	» 15
5.3	Geometra/disegnatore	» 1
5.4	Collaboratore tecnico	» 11
5.5	Perito agrario/forestale .	» 5
5.6	Perito tecnico	» 3
5.8	Collaboratore sociale	» 9
5.9	Collaboratore per elaborazione dati .	» 5
5.15	Collaboratore di servizi delle opere universitarie	» 34
6.1	Consigliere amministrativo	» 62
6.2	Consigliere contabile	» 24
6.3	Consigliere tecnico .	» 52
6.4	Consigliere agrario/forestale .	» 3
6.6	Consigliere sanitario .	» 2
6.7	Consigliere sociale	» 2
6.8	Consigliere (in materia di) gestione e programmazione di sistemi informatici .	» 2
7.1	Istruttore giuridico amministrativo .	» 30
7.3	Istruttore (in materia di) economia e contabilità	» 12
7.4	Istruttore tecnico	» 18
7.5	Istruttore ingegnere/architetto	» 1
7.7	Istruttore geologo	» 1
7.10	Istruttore agronomo/alimentarista/forestale	» 13
7.15	Istruttore sociologo .	» 1
7.17	Istruttore (in materia di) analisi e programmazione avanzata di sistemi informatici .	» 1
8.1	Esperto giuridico-amministrativo .	» 18
8.3	Esperto di economia e finanza .	» 2
8.6	Esperto di geologia .	» 1
8.9	Esperto agronomo/alimentarista/forestale .	» 12
8.15	Esperto (in materia di) beni e attività culturali ed ambientali .	» 1
8.18	Esperto in organizzazione e promozione .	» 1

La tabella n. 4 dell'allegato *C* della legge regionale n. 34/1979 è integrata con la dotazione, in aggiunta ai posti previsti, dei posti di seguito indicati articolati per livello:

1° livello retributivo	n. —
2° livello retributivo	» 15
3° livello retributivo	» 109
4° livello retributivo	» 530
5° livello retributivo	» 199
6° livello retributivo	» 147
7° livello retributivo	» 77
8° livello retributivo	» 35
Totale . . .	n. 1112

ALLEGATO *B*

La tabella n. 2 dell'allegato *C* della legge regionale n. 34 del 22 ottobre 1979 è integrata all'interno delle singole qualifiche dai seguenti profili professionali:

2.1 *Ausiliario*

Provvede nell'ambito della navigazione interna alle varie attività di bordo (aiuto motorista, marinaio) è addetto sempre nell'ambito della navigazione interna quale aiuto carpentiere, aiuto aggiustatore, aiuto motorista, aiuto muratore.

3.1 *Addetto qualificato*

Provvede nell'ambito della navigazione interna alla costruzione, riparazione di apparecchiature, attrezzature e macchinari (saldatore, idraulico, carpentiere, tornitore, motorista, falegname, calafato, ecc.) provvede inoltre alle attività di segnalazione e dragaggio.

Nell'ambito dell'incremento ippico è addetto ai servizi di scuderia con i seguenti compiti:

pulizia delle stalle;
governo degli animali.

Opera nei servizi generali ausiliari delle strutture addette al diritto allo studio universitario, quale manutentore, per le pulizie ordinarie e straordinarie dei beni mobili ed immobili assegnatigli, per la manovalanza e manutenzione degli stessi. Opera nell'ambito delle strutture suddette quale bidello e/o portiere integrando i propri compiti con quelli propri del manutentore e della qualifica 2.1.

Custode, è addetto, nell'ambito delle strutture suindicate, alle mansioni di portiere, usufruisce dell'alloggio di servizio, provvede all'apertura e chiusura degli ingressi ed è reperibile anche nelle ore notturne.

3.2 *Autista*

Integra, nei servizi generali ausiliari delle strutture addette al diritto allo studio universitario, i propri compiti con quelli propri della qualifica 3.1.

4.3 *Centralinista*

Integra, nei servizi generali ausiliari delle strutture addette al diritto allo studio universitario, i propri compiti con quelli della qualifica 3.1.

4.7 *Operatore specializzato*

Nell'ambito delle strutture addette all'incremento ippico opera nei servizi di scuderia con i seguenti compiti:

dosaggio e somministrazione degli alimenti agli equini;
operazioni di moto degli stalloni attaccati o montati;
attività di doma dei puledri;
presentazione dei soggetti esposti in mostre o rassegne;
operazione di fecondazione naturale e collaborazione e quelle di fecondazione artificiale;
compilazione documenti di monta con riscossione e versamento delle relative tariffe;
collaboratori interventi sanitari ordinari e straordinari;
rilievi dati statistici degli equini.

Sovraintendente alla esecuzione di lavori nell'ambito della navigazione interna (capo reparto, coordinatore reparto nautico, capo draga pilota, capo motorista).

Svolge presso le strutture addette all'assistenza universitaria, prevalentemente la conduzione di impianti di riscaldamento fino a 190.000 calorie.

Custode nell'ambito delle strutture suindicate integra le proprie funzioni con quelle analoghe indicate al 3.1.

5.5 *Perito agrario forestale*

Provvede alle cure relative alla riproduzione, l'allevamento e selezione del patrimonio zootecnico.

6.1 *Consigliere amministrativo*

E' responsabile di settore all'interno delle strutture destinate a biblioteche e coordina il lavoro del personale di qualifiche inferiori, secondo le indicazioni del direttore di biblioteca.

6.3 *Consigliere tecnico*

All'interno delle strutture addette al diritto allo studio universitario opera quale:

a) direttore di mensa è responsabile del funzionamento del servizio e dell'ordine, prendendo allo scopo necessarie iniziative di intesa con i superiori. Coordina le attività del personale e segnala mensilmente agli uffici amministrativi quanto abbia influenza sulle spettanze dello stesso. Vista le bolle ed i buoni d'ordine. Ha la responsabilità dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; svolge i propri compiti di direzione e coordinamento in base alla delibera del consiglio di amministrazione e/o di regolamenti; controlla la produzione e la erogazione dei pasti e regola il servizio in rapporto all'utenza. E' responsabile della cassa, dei versamenti e della tenuta delle previste scritture. Sovraintende al controllo quantitativo e qualitativo delle merci e dei pasti;

b) direttore di alloggio è responsabile del funzionamento del servizio e dell'ordine, prendendo allo scopo le necessarie iniziative di intesa con i superiori. Coordina le attività del personale e segnala mensilmente agli uffici amministrativi quanto abbia influenza sulle spettanze dello stesso. Vista le bolle ed i buoni d'ordine. Ha la responsabilità dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; svolge i propri compiti di direzione e coordinamento in base alle delibere del Consiglio di amministrazione e/o ai regolamenti; controlla eventuali danni alle strutture e agli arredi e li segnala agli uffici competenti per la manutenzione e per i conseguenti provvedimenti.

7.1 *Istruttore giuridico amministrativo*

Sovraintende alle strutture e al personale destinati alle biblioteche, coordina i settori addetti, sovraintende al rispetto delle norme tecnico-giuridiche emanate al riguardo, sovraintende all'organizzazione di nuovo materiale.

Alla tabella n. 2 allegato *C* della legge regionale n. 34/1979, sono aggiunte le seguenti qualifiche con i relativi profili professionali:

4.8 *Operatore delle strutture addette al diritto allo studio universitario*

Magazziniere addetto alla conduzione di magazzino con incarico di piccola contabilità e verifica e conservazione delle merci.

Guardarobiere addetto a mansioni di guardaroba, lavanderia stireria anche con sistemi di rotazione nell'ambito della stessa giornata; cura la manutenzione di macchine non complesse.

Bibliotecario addetto ad un complesso integrato dei compiti, sorveglianza e guardaroba nell'ambito dei locali destinati a biblioteca, riordino, pulizia del materiale, compilazione schede, uso di macchine attinenti loro manutenzione e pulizia, commissioni esterne.

Caldaisti addetti prevalentemente alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo di terzo e quarto grado o impianti di riscaldamento oltre le 200.000 calorie.

Operatore di ristorazione è addetto a mansioni integrate anche con sistema di rotazione:

a) riferimento delle tavole calde e distribuzione dei pasti;

b) pesatura e porzionatura delle vivande in base alle grammature prefissate;

c) collabora per la confezione dei pasti;

d) manutenzione ordinaria e pulizia delle attrezzature e dei macchinari;

e) collaborazione alla verifica delle merci in arrivo ed in uscita e loro stipatura;

f) riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali;

g) controllo dell'accesso alla mensa durante l'orario di erogazione dei pasti.

Cuoco, compete la responsabilità dei lavori di trasformazione delle derrate secondo le tabelle dietetiche e la programmazione predisposta del responsabile del servizio di cucina. Rientrano tra le sue mansioni l'esecuzione, l'organizzazione ed il controllo dei lavori di cucina nonché il controllo della qualità e della resa delle varie derrate, delle grammature erogate e dell'efficienza del servizio di distribuzione. Collabora alla definizione del menù e provvede all'uso delle macchine di cucina alle quali esegue anche la pulizia.

Macellaio, compete la responsabilità della preparazione delle carni secondo le esigenze espresse dai responsabili della cucina. Rientrano nelle mansioni dei macellai il corretto scongelamento delle carni, il sezionamento delle carni secondo i tagli e le pesature previste dal menù, ivi compreso la lavorazione dei quarti e mezzane. Provvede al controllo dei cali e all'esecuzione delle prove di rendimento, è responsabile della conservazione delle carni lavorate, dalla fase di scongelamento a quella di consegna alla cucina, cura l'esecuzione ed il controllo delle pulizie delle attrezzature e dei locali a lui assegnati.

Cassiere, è direttamente responsabile della regolarità e della vendita dei buoni pasto, degli scontrini e dei tesserini, verifica la corrispondenza tra vendite, incassi e versamenti. Provvede al versamento degli incassi al direttore di mensa. Integra i propri compiti con quelli previsti per i profili del gruppo della ristorazione collettiva di pari qualifica ovvero dell'operatore amministrativo-contabile.

5.15 *Collaboratore delle strutture addette al diritto allo studio universitario*

Capo guardaroba, è responsabile del servizio di confezionamento, lavaggio, stiratura, distribuzione delle dotazioni di divise del personale e della biancheria degli alloggi studenteschi; sovraintende al personale addetto al servizio.

Capo officina, è responsabile dell'officina interna e sovraintende al personale addetto al servizio.

Collaboratore di ristorazione coadiuva il direttore di mensa nella conduzione del servizio con compiti integrativi di cassa.

Collaboratore bibliotecario, addetto all'interno delle biblioteche alla predisposizione di catalogazioni, schedature, collocazioni, secondo direttive definite, svolge tutte le attività connesse a detto incarico, compreso l'inventario, il carico e lo scarico e le prime note di contabilità.

Capo cuoco, svolge attività di controllo e di responsabilità sugli addetti alla cucina, garantisce l'efficenza nello svolgimento delle fasi lavorative, preleva le derrate, firma le relative bolle ed è incaricato dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie. Partecipa alla definizione delle tabelle menù, in assenza del direttore di mensa assicura la gestione ordinaria del settore.

Capo macellaio, è responsabile del settore macelleria, coordina il lavoro dei macellai, collabora alla stesura del menù. Integra i propri compiti con quelli previsti per il macellaio.

Le qualifiche 4.8 operatore delle strutture addette al diritto allo studio universitario e 5.15 collaboratore delle strutture addette al diritto allo studio universitario, sono portati in aumento al quadro riepilogativo della suddetta tabella n. 2.

ALLEGATO *C*

La tabella 5 dell'allegato *C* della legge regionale n. 34/1979 è integrata dalla presente:

Formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale

Qualifica funzionale	Formazione culturale	Formazione professionale
4.8	Scuola media dell'obbligo e corso di specializzazione da specificare nel bando di concorso	
	o	
	Scuola media dell'obbligo e	anni 1 (a)
5.15	Diploma di scuola media superiore da specificare nel bando di concorso	
	o	
	Scuola media dell'obbligo e	anni 4 (a)

a) analoghe

(656)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 5.
Disciplina dei compensi e dei rimborsi ai componenti i collegi medici e le commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti effettivi e supplenti le commissioni sanitarie di prima e seconda istanza per l'accertamento della invalidità civile, del sordomutismo e dello stato di non vedente, di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e i collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono corrisposti, per ogni giornata di seduta, se ed in quanto dovuti a norma dei rispettivi ordinamenti, i compensi fissati dalla normativa statale integrati da una indennità fissa pari ad un terzo della indennità prevista dalla legislazione regionale vigente per i componenti effettivi e supplenti il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 2.

Ai componenti effettivi e supplenti le commissioni sanitarie e i collegi medici di cui al precedente articolo, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, spetta, nel caso di visite effettuate in comuni diversi da quelli dove hanno sede le rispettive commissioni o collegi, il rimborso totale delle spese di viaggio, se compiuto con mezzi pubblici, ovvero nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina « super » per ogni chilometro di percorrenza, se compiuto con mezzi privati.

Lo stesso rimborso spetta ai componenti effettivi e supplenti le commissioni sanitarie di seconda istanza che risiedono in comuni diversi dal capoluogo regionale, quando si recano alle sedute delle commissioni stesse.

Art. 3.

Gli oneri di spesa derivanti dalla corresponsione delle indennità, nei limiti degli importi fissati dalla normativa statale, e dei rimborsi di cui ai precedenti articoli sono a carico delle unità sanitarie locali, se relativi ai componenti effettivi e supplenti le commissioni sanitarie di prima istanza e i collegi medici.

Gli oneri di spesa aggiuntivi previsti dall'art. 1 per i membri delle commissioni sanitarie di prima istanza e dei collegi medici, quelli previsti per il funzionamento delle commissioni sanitarie di seconda istanza, compresi gli oneri di cui al precedente art. 2, secondo comma, sono a carico del bilancio regionale.

Gli oneri di spesa relativi ai componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro in seno ai collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono a carico delle associazioni stesse.

Gli oneri di spesa aggiuntivi previsti dall'art. 1 per i membri delle commissioni sanitarie di prima istanza e dei collegi medici, sostenuti dalle unità sanitarie locali, sono alle stesse rimborsati dall'amministrazione regionale, a presentazione dei per ticonti semestrali.

Art. 4.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 50020 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi al 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1984

TURCI

(712)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. **1.**
Disciplina e aggiornamento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 43: « Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Ammontare della tassa

La tassa di abilitazione all'esercizio professionale prevista dall'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e divenuta tributo della Regione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 43, è fissata in L. 60.000 per il 1984 e in L. 72.000 dal 1° gennaio 1985.

Art. 2.
Modalità di pagamento

La tassa è corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Liguria.

Art. 3.
Disciplina della tassa

La tassa è disciplinata, in quanto compatibile, dalle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Art. 4.
Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 gennaio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. **2.**
Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri 15 e 17 della tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'ammontare delle tasse di cui ai numeri 15 e 17 della tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21, è aumentato nella misura del 100 per cento.

Art. 2.

L'aumento previsto dall'articolo precedente si applica ai pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 gennaio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1984, n. **3**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1984, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1984 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 recante « Norme in materia di bilancio e contabilità ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 gennaio 1984

MAGNANI

(653)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1984, n. **2**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1984 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1984 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa redatti ed approvati dalla giunta regionale.

Gli impegni ed il pagamento delle spese sono autorizzati entro il limite di 1/12 dei relativi stanziamenti di competenza per ogni mese di gestione dell'esercizio provvisorio, che non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1984.

Il limite di cui al comma precedente non vale per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 gennaio 1984

AZZARA'

(987)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1983, n. **40**.

Assestamento di bilancio 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 137 *del* 24 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(1140)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227